



## S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine  
A28 Portogruaro - Pordenone - Conegliano,  
A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre  
Sede Legale: Via Locchi 19 - 34143 TRIESTE - Tel.: 040/3189111 Fax 040/3189235  
Centro Servizi Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (Ud) - Tel. 0432/925111 Fax  
0432/925399  
Cap. Soc. € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste n. 14-195 Reg. Imprese di Trieste  
P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Fi-  
nanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia  
Sito Internet <http://www.autovie.it>  
P.E.C. protocollo@pec.autovie.it

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 ART. 26 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E  
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI  
RELATIVI ALL'INFORMAZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

**STAZIONE APPALTANTE:** S.p.A. Autovie Venete

**DIRIGENTE D'AREA PREPOSTO:** rag. Davide Sartelli

**IMPEGNO DI SPESA:** n° 3181/17 del 12/07/2017

**APPALTO:** Servizio di presidio soccorso meccanico: quadriennio 2017-2021.

### Stato delle revisioni

Rev. 0	AGOSTO 2007	Prima emissione - Entrata in vigore Legge 3 Agosto 2007.
Rev. 1	MAGGIO 2008	Modifiche normative - Entrata in vigore D. Lgs. n.81/08.
Rev. 2	AGOSTO 2009	Modifiche normative - Entrata in vigore Legge n. 88/09 e D.Lgs. n. 106/09.
Rev. 3	MAGGIO 2016	Modifiche normative - Aggiornamento del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.


Il presente documento è allegato al contratto d'appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 art. 26 c.3 e s.m.i.

## I. GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

datore di lavoro committente: dott. ing. Maurizio Castagna


Approvazione:

	FIRMA	DATA
Delegato funzionale del datore di lavoro		17 AGO. 2017

Visto:

	FIRMA	DATA
RSPP		09 AGO. 2017

Redatto:

	FIRMA	DATA
Responsabile commessa		11 AGO. 2017

Presenza Visione:

	FIRMA	DATA
Datore di lavoro appaltatore		

## II. LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
0	07/08/2017	Redazione documento
1	09/08/2017	Verifica RSPP/ASPP
2		
3		
4		

## INDICE

1.	PREMESSA .....	4
a.	Normativa .....	5
b.	Definizioni .....	8
c.	Sospensione dei lavori .....	9
d.	Stima dei costi della sicurezza .....	9
2.	FIGURE DI RIFERIMENTO .....	10
a.	Committente o Stazione Appaltante .....	10
a.1.	Figure responsabili della Committente o Stazione Appaltante .....	10
b.	Impresa Appaltatrice .....	11
b.1.	Figure responsabili dell'Impresa Appaltatrice .....	11
b.2.	Personale dell'Impresa Appaltatrice .....	12
b.3.	Addetti squadra antincendio dell'Impresa Appaltatrice .....	12
b.4.	Addetti primo soccorso dell'Impresa Appaltatrice .....	12
3.	LAVORATORI AUTONOMI .....	12
4.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO .....	13
a.	Sito d'intervento e/o Cantiere (contratto d'appalto o d'opera) .....	13
a.1.	Descrizione Appalto/Opera .....	13
a.2.	Descrizione lavorazioni e modalità esecutive .....	14
a.3.	Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare .....	16
5.	INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO .....	17
6.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO .....	17
a.	Rischi Ambientali .....	17
a.1.	Rischio traffico .....	17
a.2.	Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti .....	18
a.3.	Rischio Impianti .....	18
a.4.	Linee e condutture di servizi .....	18
a.5.	Rischio di caduta dall'alto .....	18
a.6.	Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere) .....	18
a.7.	Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi .....	18
a.8.	Presenza di materiali / prodotti pericolosi .....	19
a.9.	Rischi strutturali .....	19
a.10.	Presenza di fossati alvei fluviali .....	19
a.11.	Presenza di alberi .....	19
b.	Altri rischi specifici dell'ambiente di lavoro dovuti all'esecuzione di attività .....	20
7.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI .....	21
8.	ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE .....	21
9.	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA .....	22
10.	INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI .....	23
11.	RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE .....	24
a.	rischio elettrocuzione .....	24
b.	rischio chimico .....	24
c.	rischio macchine e attrezzature .....	24
d.	rischio vibrazioni e rumore .....	24
e.	movimentazione manuale dei carichi .....	25
f.	dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori .....	25
g.	altri rischi (polvere, scivolamenti, ecc.) .....	25
12.	OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE .....	25
13.	ALLEGATI .....	26

## 1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

*Comma 3-bis. "Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*

*Comma 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma i, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

1. a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
2. a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato

ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

L'impresa appaltatrice potrà produrre un estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

## a. Normativa

### CODICE CIVILE

#### **Contratto d'opera – art. 2222 c.c.**

*Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.*

#### **Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.**

*Nozione: L'appalto (art. 2222 c.c. e seguenti) è il contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.*

*Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.*

*Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.*

#### **Prestazione continuativa o periodica di servizi - art. 1677 c.c.**

*Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).*

#### **Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.**

*contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.*

#### **Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - art. 1662 c.c.**

*Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).*

#### **Cause di nullità del contratto - art. 1418 c.c.**

*Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).*

## **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni**

**Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori;

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## b. Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo:** è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
- ∞ **Lavoratore subordinato o lavoratore dipendente:** è chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).
- ∞ **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

### c. Sospensione del servizio

In caso d' inosservanza delle Norme in Materia di Sicurezza e Igiene del Lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

### d. Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso”.

Tali costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto e saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ∞ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (DPI) in riferimento ai lavori appaltati;
- ∞ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- ∞ delle Procedure previste per specifici motivi di sicurezza.

## 2. FIGURE DI RIFERIMENTO

### a. Committente o Stazione Appaltante

<b>Nome</b>	S.p.A. Autovie Venete
<b>Rappresentante legale</b>	dott. ing. Maurizio Castagna
<b>Sede Legale</b>	Trieste
<b>Indirizzo Sede Legale</b>	Via V. Locchi, 19
<b>CAP</b>	34143
<b>Città</b>	Trieste
<b>Telefono</b>	040-3189111
<b>Fax</b>	040-3189235
<b>Sito Internet</b>	www.autovie.it
<b>Indirizzo Uffici competenti</b>	U.O. Viabilità e Traffico c/o Centro Servizi Palmanova
<b>Telefono</b>	0432-925478
<b>Fax</b>	0432-925527
<b>E-mail</b>	luca.vincenzi@autovie.it

#### a.1. Figure responsabili della Committente o Stazione appaltante

<b>Referente aziendale appalto</b>	sig. Luca Vincenzi
<b>Delegato funzionale del Datore di lavoro</b>	ing. Renzo Pavan
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	geom. Angelo Bertoli
<b>Medico del Lavoro</b>	dott. Maurizio Cannarozzo
<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b>	Sig. Lucio Onesto
	p. el. Matteo Miani
	geom. Piero Wernitznig
	sig. Gianni Rossi

## b. Impresa appaltatrice

<b>Ragione sociale</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Posizione CCIAA</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>Posizione INPS</b>	
<b>Posizione Cassa Edile</b>	
<b>Indirizzo Sede legale</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Indirizzo Uffici</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	

### b.1. Figure responsabili dell'Impresa appaltatrice

<b>Caposquadra o capocantiere</b>	
<b>Referente aziendale appalto o preposto</b>	
<b>Datore di lavoro</b>	
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	
<b>Medico del Lavoro</b>	
<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b>	
<b>Altro</b>	

### **b.2. Personale dell'Impresa appaltatrice**

<b>Matricola</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>

### **b.3. Addetti squadra antincendio dell'Impresa appaltatrice**

<b>Matricola</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>

### **b.4. Addetti primo soccorso dell'Impresa appaltatrice**

<b>Matricola</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>

### **3. LAVORATORI AUTONOMI**

<b>Matricola</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>	<b>Lavori da eseguire</b>

#### 4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

##### a. Sito d'intervento e/o Cantiere (contratto d'appalto o d'opera)

<b>Ubicazione</b>	<b>Stazioni autostradali</b>
<b>Località</b>	<b>Intera estesa autostradale</b>
<b>Natura dell'opera</b>	<b>Servizio di presidio soccorso meccanico</b>
<b>Durata presunta dei lavori, o servizi o forniture con posa in opera</b>	<b>48 mesi</b>
<b>Importo dei lavori</b>	<b>OFFERTA A PREZZI</b>
<b>Costi della sicurezza previsti</b>	<b>€. 0,00 (i costi della sicurezza valutati sono pari a zero)</b>

##### a.1. Descrizione Appalto/Opera

L'attività prevede il Servizio di presidio soccorso meccanico:

- in concomitanza dell'incremento del flusso di traffico veicolare nel corso dei fine settimana coincidenti con i periodi maggiormente interessati dagli **esodi estivi** (luglio/agosto);
- in presenza di condizioni d'emergenza **NON** programmabile determinate da incremento del flusso di traffico veicolare e/o della criticità ad esso collegata in concomitanza di eventi particolari (es. cantieri, manifestazioni, precipitazioni a carattere nevoso, ecc.).

Il presidio, incentivato anche da comunicazioni del Ministero al riguardo, ha la finalità di garantire la riduzione delle tempistiche del successivo intervento degli Operatori del Soccorso Meccanico in presenza di situazioni rientranti nelle ipotesi di attività qualificata come "servizio pubblico essenziale" secondo i criteri dettati al riguardo dal punto 4 della Direttiva del Ministero del LL.PP. del 24 maggio 1999 n.3279 ovvero quelli che riguardano "veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza, qualora questa abbia una larghezza inferiore a 3 m". Tutto ciò nell'ottica di mantenere elevati gli standard di sicurezza ed agevolare la fluidità della circolazione autostradale anche in presenza di eventi e criticità che interessano la rete in gestione.

13



La presenza in presidio di carri adibiti al Soccorso Meccanico, riducendo le tempistiche di intervento, aumenta la rapidità nella rimozione di veicoli, sia in presenza di incidenti sia in presenza di avarie, con particolare riferimento alle casistiche in cui questi determinano ostruzioni anche parziali delle carreggiate, limitando le criticità ed i disagi derivanti dai conseguenti incolonnamenti a tutela della sicurezza della circolazione.

In dette circostanze e per le finalità succitate, si rende opportuno disporre di presidi di carri attrezzati adibiti al soccorso stradale “leggero” e/o soccorso stradale “pesante” stazionanti in punti strategici della rete.

**Il Servizio (presidio) in argomento non sarà sostitutivo delle attività già previste e regolamentate dalle convenzioni in essere, ma si aggiungerà alle stesse. I carri impegnati nei presidi dovranno, pertanto, rientrare nel novero dei mezzi già autorizzati all’espletamento del Servizio di Soccorso Meccanico sulla rete in gestione facenti parte delle Organizzazioni già autorizzate all’espletamento di tale attività sulla rete autostradale gestita dalla S.p.a. Autovie Venete.**

## **a.2. Descrizione lavorazioni e modalità esecutive**

### **PRESIDIO ESTIVO PROGRAMMATO PER GESTIONE EMERGENZE**

#### **Descrizione**

Tale tipologia di Servizio, dedicato sia al soccorso di tipo “leggero” sia al soccorso di tipo “pesante”, potrà essere attivato in concomitanza del previsto incremento del flusso di traffico veicolare che, nel corso dei fine settimana coincidenti con i periodi maggiormente interessati dagli esodi estivi, interesserà la rete autostradale in gestione.

Il servizio consiste nel presidio di carri di soccorso di tipo “leggero” e/o di carri di soccorso di tipo “pesante” presso siti e in orari preventivamente individuati al fine di garantire all’occorrenza la successiva attività (non oggetto del presente appalto) di soccorso stradale come definita al punto 2.1 dal vigente “Regolamento per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Meccanico (SSM) sulla rete autostradale gestita dalla S.p.A. Autovie Venete”.

#### **Modalità esecutive e attivazione del servizio:**

- in presenza di situazioni rientranti nelle ipotesi di attività qualificata come “servizio pubblico essenziale”, i soccorsi meccanici ai veicoli verranno assegnati, in via prioritaria ed in base alla localizzazione, all’Operatore presente nel sito di presidio corrispondente al punto di accesso più vicino al luogo di intervento;

- all’orario fissato per l’inizio dell’attività di presidio, quando raggiunto il sito previsto, gli Operatori del Soccorso Meccanico dovranno comunicare al Centro Radio Informativo di Autovie Venete il loro arrivo sul posto ed il numero di telefono mobile tramite cui essere contattati; analogamente, l’Operatore del Soccorso Meccanico dovrà comunicare al C.R.I. la fine dell’attività di presidio;
- l’attivazione del soccorritore in presidio verrà effettuata direttamente dal Centro Radio Informativo, che provvederà a fornire tutte le indicazioni sull’intervento da effettuare e, successivamente, notificherà formalmente l’assegnazione alla Organizzazione di riferimento con dettaglio dell’intervento richiesto;
- salva diversa indicazione del C.R.I., nell’eventualità l’Organizzazione affidataria venisse chiamata per interventi di soccorso non rientranti nelle casistiche previste dal presente Servizio di presidio, gli stessi dovranno essere effettuati dalla medesima Organizzazione affidataria con carri non impegnati nell’attività di presidio.

## **PRESIDIO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA NON PROGRAMMABILE**

### **Descrizione:**

Tale tipologia di servizio, dedicato sia al soccorso di tipo “leggero” sia al soccorso di tipo “pesante”, potrà essere attivato in seguito a necessità della S.p.A. Autovie Venete, qualora ci si trovasse in presenza di condizioni di emergenza determinate dall’incremento atteso del flusso di traffico veicolare e/o dalla criticità ad esso collegata in concomitanza di eventi particolari (es. precipitazioni a carattere nevoso, cantieri, manifestazioni, ecc.)

Il servizio prevede il presidio di carri di soccorso di tipo “leggero” e/o carri di soccorso di tipo “pesante”, con sede presso il sito che verrà indicato al momento della convocazione e più prossimo alla Stazione autostradale limitrofa alla zona interessata dall’emergenza al fine di garantire all’occorrenza la successiva attività di soccorso stradale come definita dal vigente “Regolamento per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Meccanico (SSM) sulla rete autostradale gestita dalla S.p.A. Autovie Venete” (punto 2.1).

### **Modalità esecutive e attivazione del Servizio:**

- L’attività di presidio potrà essere richiesta alla centrale operativa dell’organizzazione affidataria in base alle necessità e il tempo massimo per il successivo raggiungimento, da parte dei mezzi di soccorso, del luogo del presidio è fissato in n. 1 (una) ora;

- in caso di presidio per operazioni invernali i veicoli dovranno essere muniti di catene che dovranno essere montate all'occorrenza;
- ogni operatore (autista del mezzo in servizio di presidio) dovrà essere munito di telefono cellulare per l'eventuale attivazione dei servizi ed i rilasci in libertà. Il numero del suddetto telefono deve essere comunicato, ad ogni inizio attività di presidio, al Centro Radio Informativo della S.p.A. Autovie Venete;
- l'attivazione del soccorritore in presidio verrà effettuata direttamente dal Centro Radio Informativo, che provvederà a fornire tutte le indicazioni sull'intervento da effettuare e, successivamente, notificherà formalmente l'assegnazione alla Organizzazione di riferimento con dettaglio dell'intervento richiesto;
- salva diversa indicazione del C.R.I., nell'eventualità l'Organizzazione affidataria venisse chiamata per interventi di soccorso non rientranti nelle casistiche previste dal presente Servizio di presidio, gli stessi dovranno essere effettuati dalla medesima Organizzazione affidataria con carri non impegnati nell'attività di presidio.

### **a.3. Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare**

<p><i>Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze:</i></p>	<p>Le aree destinate al servizio in oggetto si trovano in adiacenza di parcheggi, piazzali o stabili di pertinenza della committente; tali siti, oltre ad essere percorsi a piedi o in macchina dagli utenti e dai dipendenti della committente, possono essere percorsi anche dagli automezzi della società addetta alla raccolta dei rifiuti. Il servizio prevede che le lavorazioni si possano svolgere lungo l'estesa autostradale dove il personale operante sarà soggetto al rischio traffico e al rischio di scivolamento lungo le scarpate ai lati dell'autostrada.</p>
<p><i>Misure di prevenzione adottate e da adottare.</i></p>	<p>Idoneo vestiario e segnaletica nelle aree oggetto delle lavorazioni al fine di evitare rischi di investimento. L'impresa aggiudicataria è tenuta, con i mezzi di proprietà, a viaggiare a "passo d'uomo" ed essere in regola con le disposizioni di legge. Nelle aree individuate sono presenti linee e sottoservizi che potrebbero comportare anche un rischio di elettrocuzione. E' fatto assoluto divieto da parte della ditta appaltatrice di accedere in altri siti della committente.</p>

## **5. INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO**

Le aree destinate al servizio sono nella disponibilità giuridica della S.p.A. Autovie Venete. L'Area Esercizio della S.p.A. Autovie Venete, preavvisata delle attività, per tramite il Centro Radio Informativo o da un proprio responsabile, informerà l'impresa appaltatrice dell'eventuale presenza di altre imprese e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro, provvedendo a coordinare le stesse laddove esistano significative interferenze. Nella circostanza in cui nei luoghi dove si svolgono le attività lavorative siano tuttavia presenti anche altre imprese e/o personale della S.p.A. Autovie Venete, i responsabili delle stesse, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, debitamente interpellato dall'impresa appaltatrice, promuoverà il coordinamento, di cui sopra, qualora fosse necessario il suo supporto per trasmettere eventuali informazioni indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.

## **6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO**

I rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto sono riportati di seguito: per ogni rischio è riportata una sintetica descrizione delle cause e le eventuali prescrizioni di natura gestionale e/o operativa.

### **a. RISCHI AMBIENTALI**

#### **a.1. Rischio traffico**

In presenza di veicoli in transito il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e in particolare dall'art. 37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R.495/92) e dal D.M. 4 marzo 2013. Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dal Disciplinare Tecnico D.M. 9.06.95 o dalla Norma Europea EN 20471:2013, e in particolare dovrà possedere caratteristiche di classe 3<sup>a</sup> o superiore. I mezzi dell'impresa affidataria non dovranno arrecare turbative alla viabilità autostradale.

Nell'eventualità si rendesse necessaria l'attività di liberazione da blocchi in itinere costituiti da veicoli impossibilitati a proseguire la marcia per diversi motivi, con movimentazione e trasporto fino alla prima uscita utile della tratta, dovranno adottarsi le seguenti misure comportamentali per l'appaltatore:

- il raggiungimento del punto di intervento dovrà avvenire con tutti i dispositivi di segnalazione luminosa attivati (frecce, girofaro, lampeggianti, ecc.);
- il conducente dovrà arrestare il veicolo a distanza idonea per consentire le operazioni di aggancio del veicolo da rimuovere, in sicurezza;
- durante la permanenza in autostrada, tutti gli addetti ai lavori sono tenuti inderogabilmente ad indossare il previsto sovraindumento ad alta visibilità.;
- le operazioni di aggancio del veicolo da soccorrere, dovranno essere effettuate utilizzando attrezzature omologate e certificate secondo normativa;

- per le stesse operazioni il personale dovrà indossare i DPI specifici (guanti, ecc.);
- durante la fase di traino del veicolo, il conducente del carro soccorso, dovrà tenere una condotta di marcia che prevede il veicolo al traino, agganciato in sicurezza con sistemi omologati;
- dovranno essere azionati tutti i dispositivi segnaletici previsti dal N.C.d.S., sia per il veicolo trainante che per quello al traino;
- la manovra di sgancio del veicolo trainato deve essere effettuata, dopo aver attraversato il casello autostradale d'uscita, in condizioni di sicurezza e con le modalità più idonee al fine di evitare danni a persone e/o cose.

### **a.2. Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti**

Presso le aree oggetto del servizio non è prevista l'attività di altre Imprese pertanto non necessita il coordinamento con le stesse. Nel caso in cui, nelle aree oggetto degli interventi, si riscontrasse la presenza di altre imprese sarà tassativamente obbligatorio coordinarsi con il Direttore dell'Esecuzione del contratto della Committente al fine di eliminare qualunque rischio interferenziale ed ottemperare agli adempimenti relativi all'informazione, cooperazione e coordinamento.

### **a.3. Rischio Impianti**

Nelle aree interessate dal servizio potrebbero esserci impianti particolari e/o attrezzature interferenti con i lavori oggetto dell'appalto. L'impresa dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.

### **a.4. Linee e condutture di servizi**

Nelle aree oggetto delle prestazioni sono presenti linee aeree e sottoservizi che potrebbero comportare un rischio di elettrocuzione. L'impresa, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.

### **a.5. Rischio di caduta dall'alto**

Non vi sono elementi di rischio. Si ricorda però che ai lati delle carreggiate autostradali vi è la presenza di scarpate e fossi di guardia. L'impresa, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.

### **a.6. Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere)**

Non vi sono elementi di rischio.

### **a.7. Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) **Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi****

Non vi sono elementi di rischio.

#### **a.8. Presenza di materiali / prodotti pericolosi**

Lungo l'estesa autostradale, sarà necessario porre attenzione all'eventuale presenza di rifiuti quali bottiglie cartoni o altro materiale accidentalmente presente lungo i fossi di guardia. Inoltre, lungo l'estesa autostradale e presso i piazzali dei fabbricati di stazione di competenza della S.p.A. Autovie Venete, possono essere presenti scatolette in plastica di colore nero, contenenti prodotti derattizzanti, opportunamente segnalati. Il personale impiegato per il servizio in oggetto, dovrà prestare una particolare attenzione a tali prodotti, evitandone possibilmente il contatto. Per una eventuale manipolazione, a seguito di spostamento, indossare i guanti di gomma o di PVC.

#### **a.9 Rischi strutturali**

Presso le aree di intervento sono presenti elementi quali barriere di protezione, manufatti, oltre che naturalmente shelter e portali. L'Impresa deve garantire la piena funzionalità di tutti gli elementi durante e dopo gli interventi così come la loro integrità.

#### **a.10. Presenza di fossati alvei fluviali**

Durante le attività sarà necessario porre attenzione al rischio di scivolamento visto la presenza di fossi di guardia ai lati dell'autostrada. Ai lati dell'autostrada vi sono fossati che potrebbero rappresentare un pericolo per gli addetti ai lavori. Sarà necessario porre attenzione al fine di evitare rischi di scivolamento o di caduta.

#### **a.11. Presenza di alberi**

Nelle aree attigue sono presenti alberi o arbusti che non dovrebbero rappresentare alcun pericolo per il servizio in oggetto.

**b. ALTRI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ**

RISCHIO	DESCRIZIONE	PRESCRIZIONI
Colpi, tagli, abrasioni	Contusioni, tagli, abrasioni causati da urto con ostacoli ed oggetti presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto.	L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo può richiedere al direttore dell'esecuzione del contratto la temporanea rimozione di eventuali ostacoli che possano compromettere la movimentazione dei materiali da impiegare nell'appalto. Spetterà al referente della committente valutare la fattibilità della proposta ed eventualmente autorizzare la rimozione.
Cadute in piano	Cadute in piano a seguito di inciampi per superfici sconnesse o pavimentazioni rimosse, presenza di gradini con pendenza elevata o bagnati, superfici scivolose o bagnate. Presenza di ostacoli. Lavorazioni in presenza di cunicoli.	L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature ed organizzare le attività od il transito nelle aree a rischio od impegnate da altre attività.
Elettrocuzione	Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.	E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo di intervenire autonomamente sui quadri e sugli impianti elettrici della committente. La dismissione dell'alimentazione elettrica, di impianti soggetti a lavorazioni, deve essere concordata preventivamente con Il direttore dell'esecuzione del contratto. L'allacciamento di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento dei lavori, alla rete elettrica degli'immobili o pertinenze che costituiscono sede di lavoro della committente sarà possibile solo previa autorizzazione del referente della committente.

## 7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI

L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, dovrà compiere i necessari controlli preventivamente, prima comunque dell'inizio delle attività, deve segnalare eventuali interferenze al direttore dell'esecuzione del contratto.

<b>GESTIONE EMERGENZE</b>
Ogni situazione anormale o pericolosa deve essere segnalata al C.R.I. (Centro Radio Informativo) della S.p.A. Autovie Venete contattandolo via telefono ai numeri:  <b>+390432-925513   o   +390432-925345</b>

## 8. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

L'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo è obbligato al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:

- ∞ i lavori o servizi e forniture con la posa in opera dei materiali e delle attrezzature potranno avere inizio solo dopo:
  - l' esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto/opera;
  - l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante o la centrale di committenza e dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- ∞ l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo che interviene negli edifici e/o nelle pertinenze aziendali deve preventivamente prendere visione delle planimetria degli immobili, con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al datore di lavoro, per tramite il direttore dell'esecuzione del contratto, ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.
- ∞ Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:
  - Lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate;
  - Le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
  - La delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
  - Il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori;
  - Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione tra i responsabili della committente e i responsabili dell'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque e nel terreno.

- ∞ Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ∞ E' facoltà del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo e del referente della Committente interrompere i lavori nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori.

## 9. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

Non ci sono particolari vincoli esistenti riguardanti le modalità e le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali, se non quello di prestare particolare attenzione nelle aree dei piazzali a non creare occupazioni anche di brevissima durata, pericolose per il traffico circolante.

## 10.INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI

<p><i>Procedure autorizzative minime:</i></p>	<p>Consegna preventiva di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) - Impresa Appaltatrice.</li> <li>2. Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativo alle specifiche lavorazioni, dell'impresa appaltatrice, di subappaltatori, di noli a caldo, delle forniture con operazioni di posa in opera e delle forniture di servizi che intervengono in cantiere. Tali POS dovranno essere coerenti con il PSS ed il POS dell'impresa appaltatrice. Eventuali lavoratori autonomi o mere forniture a pie d'opera sono esonerati dalla presentazione del POS ma, in ogni caso, dovranno essere stati informati dei rischi presenti in cantiere e relative misure di sicurezza contenute nei PSS e nei POS.</li> <li>3. Cronoprogramma dei lavori, nel quale sia evidenziata la successione temporale e la durata delle singole lavorazioni, con le eventuali sovrapposizioni o interferenze tra le fasi, le date di inizio e fine lavori e le sospensioni previste.</li> <li>4. Elenco delle maestranze con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza.</li> <li>5. Copia del libro matricola.</li> <li>6. Copia documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede l'Azienda appaltatrice o il lavoratore autonomo.</li> <li>7. Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA).</li> <li>8. Copia dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.</li> </ol>
<p><i>Procedure autorizzative per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico:</i></p>	<p>Per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico nelle pertinenze della S.p.A. Autovie Venete, chiedere preventivamente l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico e l'autorizzazione a manovre per tutto il personale, con l'indicazione delle targhe dei mezzi operativi dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo, tramite l'Area Esercizio della S.p.A. Autovie Venete.</p>
<p><i>Procedure autorizzata di carattere generale per lavori, servizi e forniture per lavori non in presenza di traffico:</i></p>	<p>Concordare, tramite il direttore dell'esecuzione del contratto, ogni operazione che interferisca con la normale attività in essere (delimitazione del cantiere, limitazioni delle aree a disposizione, aree di ingresso-uscita dal cantiere, etc.).</p>

## 11. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE

*(a cura del lavoratore autonomo o dell'impresa appaltatrice, che potrà anche desumerli dagli allegati: estratto del DVR o PSS e POS – redatti dall'appaltatore se esaustivi)*

### a. RISCHIO ELETTROCUZIONE

---

---

---

---

---

### b. RISCHIO CHIMICO

---

---

---

---

---

### c. RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE

---

---

---

---

### d. RISCHIO VIBRAZIONI E RUMORE

---

---

---

---

---

**e. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

---

---

---

---

---

---

**f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRE AI LAVORATORI**

---

---

---

---

---

---

**g. ALTRI RISCHI (POLVERE, SCIVOLAMENTI, ECC.)**

---

---

---

---

---

---

**12. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE**

*(da compilare a cura dell'Azienda appaltatrice o dal lavoratore autonomo)*

---

---

---

---

---

---

### 13.ALLEGATI

- Autocertificazione possesso requisiti idoneità tecnico professionale.

#### **Prima dell'inizio del servizio:**

##### **(a cura dell'appaltatore)**

- DUVRI compilato e integrato in ogni sua parte;
- Autocertificazione possesso requisiti idoneità tecnico professionale;
- Eventuali PSS e POS in caso di lavori non rientranti nel campo di applicazione dell' art. 90 comma 4 del Lgs 81/08 e s.m.i.

##### **(cooperazione tra committente e appaltatore)**

Riunione preliminare di coordinamento e sopralluogo congiunto.

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI  
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (fac simile)**

*Spett.le*  
*S.p.A. Autovie Venete*  
*Via Locchi, 19*  
*34143 – TRIESTE (TS)*

**Oggetto:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il ..... residente a ..... prov. (.....) in via ..... n. .... in qualità di legale rappresentante della ditta/società/impresa ..... ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Data .....

In fede .....



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I.

Servizio di presidio soccorso meccanico: quadriennio 2017-2021